

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	146
<i>ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di parere del relatore)</i> .....	164
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore)</i> .....	170
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle)</i> .	172
Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione, parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	147
<i>ALLEGATO 4 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore)</i> .....	178
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	180

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'ABI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale .....	150
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03418 Busin: Dati circa l'ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti .....	150
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	185
5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone .....	150
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	191
5-03420 Causi: Esenzione dall'imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio .....	151
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	194
5-03421 Villarosa: Scostamento tra l'IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia .....	151
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	196
5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia .....	151
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i> .....	200
5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica .....	152
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i> .....	201

## SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) ..... 152

## RISOLUZIONI:

7-00411 Ribaudò: Rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate (*Discussione e rinvio*) ..... 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 163

AVVERTENZA ..... 163

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.****Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.**

**Atto n. 99.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, informa di aver riformulato la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), inserendo un'ulteriore condizione, nonché due ulteriori osservazioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono state presentate talune proposte di modifica alla proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*) e che il gruppo M5S ha formulato una

proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, ritiene opportuno rinviare il voto sulle proposte di modifica alla propria proposta di parere, nonché su quest'ultima, ad una successiva seduta da convocare nei prossimi giorni.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene opportuno sottolineare la questione relativa alle tasse automobilistiche, affrontata dalla lettera c) delle osservazioni. A tale proposito considera particolarmente importante affrontare tale tematica, sulla quale a suo giudizio dovrebbero essere formulate anche ulteriori rilievi, ma reputa necessario che il Governo chiarisca, innanzitutto, se sia possibile intervenire, con una normativa nazionale, su una materia che è oggetto di competenza regionale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, anche alla luce della richiesta del relatore, suggerisce di rinviare alla seduta già convocata per la giornata di domani gli interventi di merito, nonché le votazioni, sullo schema di decreto legislativo in esame, ritenendo che in quella sede il relatore potrà esprimere appieno la propria posizione su tutti i temi in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.**

**Atto n. 100.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione, parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 luglio scorso il relatore ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo. Avverte inoltre che sono state presentate alcune proposte di modifica alla predetta proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

Marco CAUSI (PD), *relatore*, ritiene che sussistano le condizioni per procedere, già nella seduta odierna, all'espressione del parere sullo schema di decreto, ricordando innanzitutto come la proposta di parere risulti totalmente convergente con il parere già espresso dal Senato sul provvedimento nella seduta di venerdì 1° agosto scorso.

Passando quindi ad esprimere il parere sulle proposte di modifica presentate alla proposta di parere, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica Gebhard n. 1, esprimendo altresì parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 2 a condizione che sia riformulata come osservazione, nei seguenti termini:

«*c-bis*) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non prevedono la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censua-

rie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;».

Esprime invece parere contrario sulle proposte di modifica Capezzone n. 3, 4 e 5.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si dichiara sconcertato per l'atteggiamento di chiusura della maggioranza rispetto ad uno dei primi schemi di decreto legislativo attuativo di un provvedimento, la delega fiscale, che era stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche. Considera incomprensibile tale orientamento, sottolineando come le proposte di modifica da lui presentate alla proposta di parere risultino circoscritte e di buon senso. Invita pertanto il relatore a riflettere ulteriormente sulla sua posizione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore i motivi del parere contrario espresso sulla proposta di modifica Capezzone n. 3.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, esplicitando le ragioni dei pareri espressi sulle proposte di modifica, rileva come la proposta di modifica n. 1 risulti allineata al contenuto del parere già approvato dal Senato. Per quanto riguarda la proposta di modifica n. 2, la quale chiede di prevedere, in tutte le commissioni censuarie, la presenza di membri supplenti, rileva come l'eliminazione di tale figura, stabilita dallo schema di decreto legislativo, costituisca un elemento di semplificazione e riduzione dei costi: peraltro, si dichiara disponibile a raccogliere la proposta, come osservazione, esclusivamente per quanto riguarda i componenti delle commissioni indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare ed escludendo invece la previsione di membri supplenti per quanto riguarda i componenti d'ufficio delle commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, chiede al relatore le ragioni per le quali

non ritenga di accogliere la sua proposta di modifica n. 2 come condizione.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, con riferimento al quesito posto dal Presidente, ritiene che la trasformazione della proposta di modifica n. 2 in osservazione consentirebbe all'Esecutivo di valutare tale questione anche sotto il profilo degli effetti burocratici, verificando in tal modo se il mantenimento, in taluni casi, dei membri supplenti, non costituisca un ostacolo alla modernizzazione del settore. Ritiene comunque di rimettersi, sotto tale profilo, alla valutazione del Governo.

Con riferimento alla valutazione della proposta di modifica n. 3, la quale prevede la possibilità presentare ricorsi anche alle organizzazioni maggiormente rappresentative di difesa dei contribuenti, evidenza come tale ipotesi, già discussa nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, presenti numerosi elementi di criticità, in quanto occorrerebbe valutare l'effettiva rappresentatività di tali organizzazioni, evitando di introdurre nella normativa gravi fattori di incertezza.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come esistano organizzazioni di difesa dei contribuenti che presentano certamente elementi di consistenza indiscutibili: sottolinea, pertanto, come la sua proposta di modifica n. 3 affronti un aspetto molto significativo, che occorre valutare con attenzione.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, ritiene opportuno non dimenticare che nella proposta di parere sussistano già rilevanti aperture alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, in particolare per quanto riguarda la partecipazione di componenti indicati da tali associazioni a tutte le sezioni delle commissioni censuarie. In tale contesto, ritiene che ampliare la legittimazione a ricorrere possa generare un contenzioso che rischierebbe di bloccare il processo di riforma del catasto.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, per quanto riguarda la proposta di modifica Capez-

zone n. 4, la quale chiede di eliminare il limite di età di 70 anni previsto per i componenti delle commissioni censuarie, sottolinea come in merito il Governo abbia compiuto la scelta di estendere anche a tali organi i requisiti soggettivi previsti per le commissioni tributarie, tra cui figura anche il limite di età di 70 anni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni da ultimo espresse dal relatore, considera improprio vincolare, attraverso la previsione di un limite massimo di età, la scelta di soggetti privati, quali le organizzazioni di categoria del settore immobiliare, rispetto all'indicazione, da parte loro, di componenti delle commissioni censuarie. Sottolinea quindi come la scelta del Governo e della maggioranza risulti profondamente sbagliata anche sotto un profilo di principio, esponendosi inoltre al rischio di una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, nel ritenere opportuno rimettersi alla valutazione del Governo in merito a tale aspetto, evidenzia come la previsione di un limite di età per i componenti delle commissioni censuarie costituisca un segnale di rinnovamento.

Per quanto riguarda quindi la proposta di modifica Capezzone n. 5, la quale chiede di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera l) circa il coinvolgimento delle commissioni censuarie nella deflazione del contenzioso in materia catastale, ricorda che, nel corso dell'audizione di ieri, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha rilevato come il contenzioso in materia catastale debba essere affrontato nel quadro, più generale, della riforma del contenzioso tributario, ritenendo pertanto opportuno non modificare l'osservazione di cui alla lettera l).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea l'opportunità di evitare che l'esame degli schemi di decreto predisposti ai sensi della delega di cui alla legge n. 23 del 2014 si trasformi in uno scontro politico tra i gruppi.

Il viceministro Luigi CASERO, in considerazione dell'esigenza di partecipare, a partire dalle ore 14,30, ai lavori del Senato, chiede di sospendere la seduta, ovvero di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come sussistano poche questioni da risolvere, per le quali potrebbero essere necessarie solo alcune ore di riflessione al fine di trovare una soluzione il più possibile condivisa.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, invita a non enfatizzare il dissenso sulle questioni in discussione, ritenendo che esse debbano essere approfondite alla presenza del Viceministro.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce dell'esigenza prospettata dal Viceministro, ritiene opportuno sospendere la seduta, anche al fine di consentire al relatore di compiere le ulteriori valutazioni in ordine alle proposte di modifiche presentate alla proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 16.30.**

Marco CAUSI (PD), *relatore*, riformula la proposta di parere, inserendovi l'ulteriore, seguente condizione:

«provveda il Governo, nell'ambito dello schema di decreto concernente la revisione della giustizia tributaria, a prevedere adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale;».

Rivedendo quindi i pareri precedentemente espressi su alcune proposte di modifica alla proposta di parere, chiede di riformulare ulteriormente la proposta di modifica Capezzone n. 2, nei seguenti termini:

«*inserire la seguente condizione:*

2-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di compo-

nenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;».

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 3, a condizione che sia riformulata nei seguenti termini:

«*sostituire la condizione di cui al numero 5) con la seguente:*

5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF;».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accoglie le proposte di riformulazione delle proprie proposte di modifica n. 2 e n. 3

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime il proprio dissenso rispetto all'ipotesi di riformulazione della proposta di modifica Capezzone n. 3, non ritenendo opportuno ampliare le possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali. Rileva quindi come la contrarietà rispetto a tale modifica del parere inciderà sulla posizione del suo gruppo in merito al parere medesimo.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato

Paglia, rileva come la riformulazione della proposta di modifica Capezzone n. 3 non inciderà sulla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale, facendo invece riferimento alla possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di modifica Gebhard n. 1, la proposta di modifica Capezzone n. 2, come riformulata, e la proposta di modifica Capezzone n. 3, come riformulata. Respinge quindi le proposte di modifica Capezzone n. 4 e n. 5.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore, come riformulata, quale risultante dalle proposte di modifica approvate (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 16.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 agosto 2014.*

**Audizione dei rappresentanti dell'ABI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.15.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03418 Busin: Dati circa l'ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti.**

Filippo BUSIN (LNA), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce dati molto dettagliati in merito all'ammontare dei crediti fiscali e al grado di esigibilità degli stessi, riservandosi di approfondirne i contenuti.

Ribadisce peraltro la propria preoccupazione per l'andamento dell'attività accertativa, svolta dall'Agenzia delle entrate, la quale risulta problematica e dagli effetti decisamente limitati.

**5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone.**

Alessandro PAGANO (NCD), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Alessandro PAGANO (NCD) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, auspicando tuttavia che il Governo intervenga quanto prima, attraverso una specifica previsione normativa, sulla tematica affrontata dall'interrogazione. Considera

infatti inaccettabile che lo Stato scarichi sui contribuenti, in questo caso sulle imprese di trasporto, i maggiori oneri derivanti dalla modifica del regime IVA sulle cessioni destinate ai mezzi utilizzati nelle attività di trasporto marittimo di passeggeri. Per altro verso, ritiene necessario evitare che l'intervento in materia sia realizzato applicando l'IVA sui biglietti di tali servizi di trasporto, in quanto ciò comporterebbe un inasprimento dei costi a carico dei consumatori finali.

**5-03420 Causi: Esenzione dall'imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio.**

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta.

**5-03421 Villarosa: Scostamento tra l'IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, con la quale il Governo si pone sostanzialmente in contrasto con l'interpretazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 207 del 2014, in base alla quale ciò che rileva è assicurare che alla Regione Sicilia giunga per intero il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale.

Sottolinea inoltre come la risposta riveli la volontà dell'Esecutivo di non cambiare il proprio atteggiamento in merito, il quale ha condotto alla costante e crescente erosione del gettito IRPEF che viene annualmente incassato dalla Regione Sicilia e che ha portato, nel 2008, al versamento dei soli due terzi dell'imposta netta versata sul territorio regionale, complessivamente pari a oltre 7 miliardi di euro, nelle casse regionali, mentre il restante gettito è stato versato in favore dell'erario nazionale.

In tale contesto rammenta come la questione sottesa all'atto di sindacato ispettivo sia stata oggetto della sua interrogazione n. 5-00381, dal cui svolgimento è emerso che, con il decreto-legge n. 35 del 2013, in attuazione dello Statuto della Regione siciliana, il Governo ha stabilito il trasferimento alla Regione Sicilia del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti ubicati all'interno dello stesso, quantificandolo, per l'anno 2013, in 49 milioni di euro.

Ritiene quindi del tutto contraddittoria la posizione in merito del Governo.

**5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia.**

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che a breve sia modificata la normativa in materia, al fine di stabilire che l'impegno finanziario dei contribuenti debitori nei confronti dei diversi agenti della riscossione non superi il 10 per cento del loro reddito mensile.

**5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale conferma non solo il fatto che gli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica continuano ad essere esenti dall'IMU e dalla TASI, ma che il Governo non conosce quale sia il gettito atteso da tali tributi. Sottolinea quindi come tale problematica debba essere affrontata con maggiore attenzione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché**

**disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.**

**C. 2598 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2598, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

Ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 2 del 2014.

Sottolinea quindi come il decreto-legge n. 109 ricalchi in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il già citato decreto-legge n. 2 del 2014), con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni. La principale novità rispetto all'ultimo intervento legislativo in merito riguarda alcune modifiche, recate dall'articolo 10, comma 3, alla disciplina delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

Passando quindi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, segnala come l'articolo 1 rechi la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Europa. Il comma 1 autorizza la spesa di 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni nei Balcani: *Multinational Specialized Unit* (MSU); *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO); *Security Force Training Plan in Kosovo*; *Joint Enterprise Balkani*. Il comma 2 autorizza la spesa di 138.933 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza la spesa di 2.742.940 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Il comma 4 autorizza la spesa di 652.610 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 31.830 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*). Il comma 5 autorizza la spesa di 133.921 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità). Il comma 6 autorizza la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Segnala come l'articolo 2 rechi la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Asia.

In tale ambito, il comma 1 autorizza la spesa di 185.082.639 euro per la proroga della partecipazione di personale militare

alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EU-POL Afghanistan. Il comma 2 autorizza la spesa di 9.124.600 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità). Il comma 3 autorizza la spesa di 333.009 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 76.223.973 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della *UNIFIL Maritime Task Force*. Il comma 5 autorizza la spesa di 1.236.817 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Precense in Hebron*), con 15 unità. Il comma 6 autorizza la spesa di 61.100 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*). Il comma 7 autorizza la spesa di 64.230 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina. Il comma 8 autorizza la spesa di euro 188.558 per la prosecuzione della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia.

Passa quindi illustrare l'articolo 3, il quale reca la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa. Il comma 1 autorizza la spesa di 5.182.970 euro per consentire la partecipazione di personale militare alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/

233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche (100 unità). Il comma 2 autorizza un'ulteriore spesa di 45.370 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

In tale contesto segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale autorizza la spesa di 1.672.971 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (*European Union Border Assistance Mission in Libya* – EUBAM Libya). Al riguardo, la relazione tecnica specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 6 unità, riducendo l'organico di 30 unità autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni. Il comma 4 autorizza la spesa 23.958.858 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO per il contrasto alla pirateria. Il comma 5 autorizza la spesa di 17.836.535 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale. Il comma 6 autorizza la spesa di euro 1.408.035 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni del-

l'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali. Il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'UE nella Repubblica Centrafricana denominata *EUFOR RCA*.

In tale contesto, rileva come l'articolo 4 rechi le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge. Il comma 2 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, la spesa di 4.862.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito. In particolare:

alla lettera *a*) viene autorizzata la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati VBL Puma e ai semoventi M109L, autorizzando altresì a tali fini la spesa di euro 333.000;

alla lettera *b*) viene autorizzata la cessione gratuita alla Repubblica Islamica del Pakistan di n. 100 veicoli tipo M113;

alla lettera *c*) viene autorizzata la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia di n. 500 uniformi da combattimento;

alla lettera *d*) viene autorizzata la cessione gratuita al Regno Hascemita di Giordania di n. 24 Blindo Centauro.

Segnala quindi che il comma 4 apporta talune modifiche all'articolo 4, comma 3, del precedente decreto-legge sulle missioni internazionali (il decreto-legge n. 21 del 2014), volte ad estendere fino al 31 dicembre 2014 l'autorizzazione di spesa per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano ad alcune missioni internazionali, riducendo inoltre da 1.200.000 a 1.180.000 l'autorizzazione relativa alla missione in Afghanistan ed aumentando contestualmente da 20.000 a 40.000 euro l'autorizzazione relativa alla missione nei Balcani.

Il comma 5 autorizza, per il 2014, la spesa di 1.942.394 euro per l'impiego di un'unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima volta a assicurare le condizioni di sicurezza al trasporto e alla neutralizzazione dell'arsenale chimico siriano.

Passando a illustrare l'articolo 5, rileva come esso rechi talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009. In forza di tali rinvii:

è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;

alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e

l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);

per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni — per il periodo di effettiva presenza nella

zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che, per le missioni di cui al medesimo decreto-legge, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:

98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Nello specifico viene fatto riferimento:

alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente

parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM *Somalia*, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM *Mali* e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano;

alla diaria prevista con riferimento alla Libia, per il personale impiegato a Malta nell'ambito della missione EUBAM *Libya*;

alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia.

Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *Atalanta* dell'Unione Europea e *Ocean Shield* della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale impiegato nell'operazione di scorta della Marina per il trasporto dell'arsenale chimico siriano.

Il comma 5 modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, intervenendo sulla disciplina che regola l'utilizzo di guardie giurate nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, nei casi in cui non sono

previsti i servizi di protezione militare. In tale ambito la disposizione proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale in tale attività possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Con riferimento all'articolo 6, rileva come il comma 1, rinvii, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009 e come, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, si preveda:

l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a)* disobbedienza aggravata; *b)* rivolta; *c)* ammutinamento; *d)* insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; *e)* la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;

l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «*Atalanta*»;

la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;

la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;

la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;

l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP),

*United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO).

L'articolo 7, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009. In sintesi, specifica come le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori delle Forze armate e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali. Inoltre rileva come le norme cui si fa rinvio dispongano la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga

l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, comma 1, il quale autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 la spesa di euro 34.800.000 euro ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all'assistenza dei rifugiati. La disposizione specifica che, con lo stanziamento del comma 1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile, nonché alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell'ONU). Il comma 2 autorizza, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001.

Segnala che l'articolo 9, al comma 1, prevede una spesa complessiva di 618.044 euro, nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o *post*-conflitto.

Secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, si tratta principalmente di:

a) iniziative riguardanti la Libia (100.023 euro), concernenti in un seminario sui meccanismi di riconciliazione e sui temi oggetto del dialogo nazionale;

b) interventi per la Siria, tra cui un'iniziativa per la formazione di giovani diplomatici siriani in Turchia (250.914 euro) e un progetto di sostegno a reporter, fotografi, analisti e documentaristi siriani (74.354 euro);

c) spese di personale (61.151 euro) relative agli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) iniziative di sostegno al neo nominato Inviato speciale per la Libia (131.300 euro).

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.300.000 per gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America centrale, mentre il comma 3 destina 1.250.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione all'UN *Staff college* di Torino (centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite). Il comma 4 autorizza la spesa di euro 2.896.200 per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, nonché al fondo fiduciario dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) presso la BERS, oltre che allo *European Institute of Peace*. Il comma 5 autorizza una spesa di 8.845.090 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

In tale contesto ricorda che, secondo la relazione tecnica, gli interventi operativi di emergenza sono concentrati in Iraq (2.563.192), Afghanistan (2.568.812), Libano (589.326), Libia (765.091), Yemen (384.145), Pakistan (190.472), Egitto (190.472); Repubblica democratica del Congo (196.072), Territori Palestinesi (Ge-

rusalemme, 190.472), Arabia Saudita (382.545), Venezuela (304.012) e Nigeria (520.472).

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 6.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

Il comma 7 prevede lo stanziamento di 906.036 euro per l'invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il comma 8 autorizza la prosecuzione delle attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/OPCW relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 9 autorizza la spesa di euro 50.000 per la funzionalità del Comitato atlantico italiano.

Segnala come il comma 1 dell'articolo 10 preveda che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del

decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 30 giugno 2014), il quale a sua volta richiamava l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013. La disposizione esclude invece l'applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, i quali, rispettivamente, stabiliscono limiti alla spesa delle pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per quanto riguarda l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

In particolare, rammenta che le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardano:

le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestione crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestare nel corso del periodo;

le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;

le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:

la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;

la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

Ricorda che il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevedendo inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In dettaglio, specifica che il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione. Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità. Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di con-

sulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Evidenzia come tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui *ratio* risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, possa peraltro avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (30 giugno 2014) del precedente decreto-legge n. 2 del 2014, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. Il comma 3 dell'articolo 10 integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2012, il quale reca norme sulle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

In tale contesto è consentito che, previa domanda dell'elettore, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. Inoltre viene stabilito che i componenti dei seggi non ricevono alcun compenso o rimborso spese.

La disposizione prevede altresì che fino all'entrata in vigore del regolamento con cui sarà definito il sistema di voto con tecnologia informatica, le elezioni per il rinnovo dei COMITES si svolgono attraverso il voto per corrispondenza, ammettendo al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data delle votazioni.

Il comma 4 autorizza la spesa di euro 6.946.878 per attuare le previsioni del comma 3.

Passa quindi a illustrare il contenuto dell'articolo 11, il quale reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati in 452.731.694 euro. A tali oneri si fa fronte:

a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, finalizzati alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione;

b) quanto ad euro 8.537.318 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa che il Ministero stesso dovrà operare entro il 30 ottobre 2014;

e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina;

f) quanto ad euro 15.645.275 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

g) quanto a euro 901.603, a valere sullo stanziamento per le elezioni per il rinnovo dei COMITES, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012.

L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare della giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**7-00411 Ribaud: Rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del rilascio del certificato fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate.

In merito l'atto di indirizzo ricorda che l'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto «del fare») ha ampliato, a certe condizioni, fino a 120 rate mensili la durata dei piani di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, nel caso in cui il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ed ha stabilito che il beneficio della rateazione dei debiti tributari possa essere mantenuto anche nel caso di mancato pagamento di un numero non superiore a 8 rate.

Tuttavia, nonostante tale previsione, il mancato pagamento di una sola delle rate del piano di rateazione impedisce tuttora il rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale e contributiva nei confronti delle imprese che si rendano responsabili di tale mancato pagamento, sebbene le imprese stesse continuino comunque ad usufruire dei predetti piani di rateazione, qualora il numero di rate impagate non superi le 8.

Sottolinea pertanto come molte imprese, pur avvalendosi, ai sensi della citata normativa, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo di importo rilevante (superiore a 10.000 euro), qualora non siano in grado di onorare puntualmente tutte le rate del piano stesso, vengono indicate, nella relativa attestazione di regolarità fiscale, come soggetti

morosi e come ciò comporti l'esclusione di tali imprese da gare d'appalto per contratti pubblici e il mancato pagamento dei crediti da loro vantati verso le pubbliche amministrazioni, con conseguente collasso finanziario ed economico delle stesse imprese.

Evidenza come tale situazione derivi in primo luogo dal ritardo con cui le pubbliche amministrazioni erogano i pagamenti dovuti a tali soggetti, con grave nocumento per l'equilibrio economico e finanziario di questi ultimi, i quali, spesso anche a causa di tali ritardi, non sono nelle condizioni di poter onorare con puntualità i propri debiti fiscali, divenendo così preda di un perverso meccanismo che li qualifica come evasori o morosi per colpe non proprie.

In tale contesto, la risoluzione segnala come tali circostanze creino un grave disagio economico, oltre che morale, per i contribuenti interessati e come appaia evidente l'esigenza di intervenire al più presto su questa problematica, allineando le previsioni in materia di rateazione dei debiti iscritti a ruolo con quella relativa al rilascio dei predetti documenti di regolarità fiscale e contributiva.

La risoluzione impegna quindi il Governo ad adottare le necessarie iniziative, per modificare la normativa in materia di certificazione di regolarità fiscale, nel senso di prevedere che la predetta certificazione sia rilasciata ai contribuenti i quali si stiano avvalendo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo, anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di 8 rate, in modo da consentire ai contribuenti che si trovino in

tale situazione di riscuotere i crediti da loro vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per fornitura di beni e servizi, nonché di accedere alle gare di appalto per contratti pubblici.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di poter approfondire il contenuto della risoluzione, rinviandone pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale auspica si possa approvare l'atto di indirizzo, il quale affronta una problematica molto rilevante.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.45 alle 16.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo.*

*C. 2420 Governo, approvato dal Senato.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99).****RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 23 del 2014 conferisce una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale;

in particolare, il citato articolo 7 stabilisce che il Governo provveda alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue e di procedere alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

un ulteriore principio e criterio direttivo di delega recato dalla legge n. 23 riguarda la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

lo schema di decreto legislativo, che rappresenta il primo passo per avviare il processo di semplificazione fiscale, fattore necessario per migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, contiene molteplici disposizioni in materia di semplificazione per le persone fisiche – quali l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati –, per le società, per l'ottenimento dei rimborsi fiscali, oltre a quelle riguardanti la fiscalità internazionale e l'eliminazione di adempimenti superflui;

in particolare, la possibilità, prevista dal Capo I dello schema di decreto legislativo per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, di utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata costituisce una rilevante innovazione in materia di semplificazioni nei rapporti tra fisco e contribuenti, fornendo a questi ultimi maggiori garanzie in materia di controlli;

appare necessario, tuttavia, un migliore coordinamento e una riscrittura di alcune disposizioni del Capo I dello schema di decreto, al fine di eliminare la possibilità che insorgano dubbi interpretativi e, soprattutto, di assicurare l'efficacia della nuova modalità di dichiarazione;

la norma di cui all'articolo 11 dello schema di decreto, volta a disciplinare il regime fiscale applicabile alle società tra professionisti (STP), rischia invece di non

costituire una semplificazione per le STP in forma di società di capitale e società cooperative, le quali dovranno tenere una duplice contabilità e redigere un doppio bilancio: uno civilistico, basato sul principio di competenza economica, e uno fiscale, ispirato al criterio di cassa;

con riguardo all'articolo 21 dello schema di decreto, appare necessario chiarire che l'importo relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi *black list* si riferisce all'ammontare annuale e non alla singola operazione;

rilevato che:

è necessario rafforzare le misure di semplificazione e di eliminazione delle complessità superflue contenute nello schema di decreto;

risulta opportuno ridurre i soggetti coinvolti nell'applicazione delle procedure previste dalla disciplina sulle società in perdita sistemica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare ampliando il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina dagli attuali tre a cinque periodi d'imposta;

di particolare gravosità per le imprese sono gli adempimenti relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto: tale disciplina, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell'esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero; è pertanto necessario abrogare le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter* del decreto-legge n. 223 del 2006, e contestualmente prevedere che il commit-  
tente convenuto in giudizio per il paga-

mento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in modo tale da evitare, da una parte, qualunque « intromissione » nell'autonomia contrattuale delle parti e, dall'altra, garantire il contrasto, nelle suddette ipotesi, dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di lavoratori in nero, poiché l'estinzione delle società emerge, nella prassi operativa, come modalità frequentemente adottata per sottrarsi agli obblighi fiscali e contributivi; va, altresì, previsto che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) per quanto riguarda le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata di cui al Capo I dello schema di decreto legislativo, siano apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dello schema di decreto, dopo le parole: « Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 », siano inserite le seguenti: « a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3 », così da chiarire che l'applicazione delle disposizioni richiamate in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere presentata anche a un sostituto d'imposta;

2) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), siano sostituite le parole « per ciascun soggetto » con le seguenti « per tutti i soggetti presenti nel rapporto », al fine di richiedere agli enti esterni oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell'esatta individuazione delle agevolazioni;

3) all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), numero 2), e lettera *c*), siano sostituite le parole « entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione », dalle seguenti « prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio », con la finalità di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell'invio all'Agenzia delle entrate;

4) all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), secondo periodo, siano sostituite le parole « su tutti i dati », con le seguenti: « sui dati », per chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata; inoltre, all'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole « sette luglio » ovunque ricorrano, con le seguenti « 7 luglio »;

5) all'articolo 4, il comma 4 sia riformulato nei seguenti termini: « 4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere *a*) e *c*) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. », allo scopo di uniformare il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti

per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

6) all'articolo 5, comma 1, la lettera *a*) sia riformulata nei seguenti termini: « *a*) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni », al fine di prevedere che l'esclusione dal controllo formale sia applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d'imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del CUD o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta;

7) per le medesime finalità, all'articolo 5, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni »;

8) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » siano aggiunte le seguenti: « sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente », al fine di distinguere tra il dolo del contribuente e la colpa o il dolo del CAF;

9) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia soppressa la parola « esecutivo », in quanto la comunicazione consente l'iscrizione a ruolo della somma dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è lo stesso ruolo che costituisce il titolo esecutivo e, pertanto, la comunicazione non può essere essa stessa titolo esecutivo;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro

la stessa data del 10 novembre.», al fine di ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;

11) all'articolo 6, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « *b*) nel comma 1, dopo la lettera *a*), sono inserite le seguenti: « *a-bis*) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera *a*);

*a-ter*) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera *a*), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. » », e sia soppresso il comma 2 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, lettera *a-ter*), del comma 1;

12) all'articolo 6, comma 3, lettere *c*), capoverso « comma 3-*bis* » e *d*), capoverso « comma 3-*ter* », si aumentino i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale da 30 a 60 giorni, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell'Agenzia; conseguentemente, si aumentino a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste di cui al medesimo articolo 6, comma 3, lettera *d*), capoverso « comma 3-*quater* » e sia soppresso il comma 4 il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 26 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, comma 3-*quinquies*.;

13) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole « oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti » siano aggiunte le seguenti « che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere *a*) e *b*) », al fine di chiarire che il nuovo sistema non produce

oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta;

14) all'articolo 16, tenuto conto che l'articolo 7 prevede l'eliminazione dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza, sia soppressa la lettera *b*) del comma 1 e siano conseguentemente sopprese le parole « e compensi dei sostituti d'imposta » nella rubrica;

*b*) sia soppresso l'articolo 11 dello schema di decreto, relativo al regime fiscale delle società tra professionisti, in quanto l'applicazione, a prescindere dalla forma giuridica, della disciplina fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, renderebbe estremamente difficile la possibilità di adottare la società tra professionisti, soprattutto nella versione di società di capitali e cooperativa, considerato che applicare allo stesso soggetto regole fiscali (principio di cassa) difformi e antitetiche rispetto a quelle contabili (principio di competenza), disciplinate peraltro da direttive europee, provocherebbe la proliferazione di adempimenti tra loro scarsamente conciliabili, e determinerebbe oneri e complicazioni tali da rendere non economicamente conveniente né concretamente attuabile l'impiego di tali forme societarie per lo svolgimento delle attività professionali;

*c*) il comma 1 dell'articolo 21 dello schema sia riformulato nei seguenti termini: « L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: "Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10.000 euro »;

d) allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo l'articolo 18 dello schema di decreto sia inserito il seguente:

ART. 18-*bis* – (*Società in perdita sistematica*) – 1. All'articolo 2, comma 36-*decies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole « tre » e « quarto » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti « cinque » e « sesto ».

2. All'articolo 2, comma 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola « due » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

e) al fine di superare la disciplina vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappalta-

tore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, dopo l'articolo 28 dello schema di decreto sia inserito il seguente:

« ART. 28-*bis*. (*Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*). 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono soppressi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole « Il committente che ha eseguito il pagamento », sono aggiunte le seguenti: « è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ».

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « , 36 » sono soppresse. ».

*e-bis*) con riferimento al comma 1 dell'articolo 34 dello schema di decreto, provveda il Governo a riformulare la novella al quarto periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 nei seguenti termini: « L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui

al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello Sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione. »

*e con le seguenti osservazioni:*

*0a)* valuti il Governo l'opportunità di ribadire il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento *in progress* che saranno necessari;

*a)* al fine di eliminare un adempimento dichiarativo che, alla luce delle proposte in tema di dichiarazione dei redditi precompilata potrebbe parzialmente essere ridondante, anche considerato che l'articolo 2 dello schema prevede le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, valuti il Governo la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello;

*a-bis)* considerato che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento di norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell'articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

*b)* considerato che, ai sensi dell'articolo 17, lettera *h-ter*, del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011, il

quale prevede un processo di graduale mutamento delle modalità di pagamento dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo da modello F23 a modello F24 e avendo l'Agenzia delle entrate in data 3 gennaio 2014 emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione, valuti il Governo l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24;

*c)* al fine di semplificare le modalità di pagamento della tassa automobilistica per le imprese titolari di parchi veicolari numericamente consistenti, valuti il Governo la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale;

*d)* allo scopo di rendere più rapidamente operative le disposizioni contenute nell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, apportando adeguate modifiche, valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'attuazione della cosiddetta « semplificazione fiscale » rispetto all'attuale termine del 1° gennaio 2015 nonché l'eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestatati;

*e)* al fine di semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche al ricorso in appello presso la commissione tributaria, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di depositare l'atto anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99).****PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

*Inserire la seguente condizione:*

*b-bis)* al comma 2 dell'articolo 20 dello schema di decreto, le parole: « e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, » siano sostituite dalle seguenti: « unitamente alla ricevuta telematica di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ».

**1. Capezzone.**

*Alla lettera e) delle condizioni, capoverso « ART. 28-bis », sopprimere il comma 4.*

**2. Capezzone.**

*Inserire la seguente condizione:*

*f)* con riferimento all'articolo 33 dello schema di decreto, il quale, intervenendo sul n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo, il Governo rinvii, ai fini IVA, l'operatività della nuova definizione di « abitazione di lusso » al definitivo completa-

mento del processo di revisione del catasto dei fabbricati, che definirà anche le nuove categorie censuarie.

**3. Capezzone.**

*Inserire la seguente osservazione:*

*a-bis)* con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di spostare dal 7 al 15 marzo il termine per l'invio del file telematico contenente i dati relativi alla certificazione unica, anche per tener conto che il termine ultimo per operare i conguagli fiscali resta fissato al 28 febbraio di ogni anno.

**4. Capezzone.**

*Alle osservazioni, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*c-bis)* valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i requisiti necessari al fine di garantire, come prevede la legge di delega, l'idoneità tecnico organizzativa delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in particolare integrando ovvero modificando le previsioni del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante il « Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di

assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 », sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province;

b) prevedere un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;

c) stabilire che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:

1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;

2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;

3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali.

**5.** Ribaudò.

*Inserire la seguente osservazione:*

f) con riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, in tema di esecuzione di rimborsi IVA, valuti il Governo di ampliare i casi di rimborso dei crediti IVA per i quali non è previsto né l'obbligo di prestazione di idonea garanzia, né l'obbligo di apposizione del visto di conformità, innalzando la soglia minima di 15.000 euro ad un importo più congruo; di innalzare il valore di riferimento in base al quale è necessaria la prestazione della garanzia, in caso di notifica di accertamento nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, al fine di evitare che la disposizione contenuta nell'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal predetto articolo 14 dello schema, comporti un trattamento discriminatorio per i contribuenti di maggiori dimensioni; di incrementare la soglia minima per effettuare la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta previa apposizione del visto di conformità; di integrare la disposizione normativa al fine di riconoscere la restituzione dei costi sostenuti dal contribuente per le garanzie relative al rimborso, come stabilisce lo Statuto del contribuente (articolo 8 della legge n. 212 del 2000).

**6.** Capezzone.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premesso che:

l'articolo 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale affinché provveda:

*a)* alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;

*b)* alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

*c)* alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

lo schema del decreto introduce alcuni elementi di semplificazione merite-

voli di valutazione positiva, senza affrontare, tuttavia, il nodo essenziale dell'impegno assunto in delega, che imponeva la revisione sistematica di tutti i regimi fiscali e degli adempimenti tributari al fine di eliminare le complessità superflue, le duplicazioni di dati, le comunicazioni e dichiarazioni che risultano poco utili ai fini dell'attività di controllo ed accertamento dell'amministrazione finanziaria. Ciò anche con riferimento alle funzioni dei sostituti di imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali il cui ruolo avrebbe dovuto essere rivisto in un'ottica di semplificazione e non certo di aggravio, anche sanzionatorio;

numerose sono le riserve che emergono dall'analisi dello schema di decreto legislativo che, se accolte, potrebbero certamente contribuire a una maggiore aderenza dello stesso al contenuto della delega parlamentare riportata in premessa.

In particolare, si segnalano le seguenti criticità:

1) con riferimento alla dichiarazione dei redditi «precompilata», di cui agli articoli 1-8 del decreto, emerge con evidenza il fatto che essa, più che una semplificazione, rappresenti una automazione in quanto si limita a rendere disponibili ai lavoratori (dipendenti, assimilati e pensionati) i dati più rilevanti per le loro dichiarazioni (CUD, oneri deducibili e detraibili, ecc.), che prima invece erano oggetto di inserimento manuale. È appena il caso di notare che tale pre-compilazione non risolve affatto il problema della com-

plexità e astrusità dei modelli italiani di dichiarazione che avrebbe dovuto essere il principale oggetto dell'intervento normativo definito dalla legge delega. Essa introduce, invece, una sicura complicazione per le imprese che hanno in forza i lavoratori subordinati e assimilati, soprattutto quelle di minori dimensioni. Nel sistema previgente il CUD non costituiva lo strumento definitivo di tassazione del dipendente. Se vi erano errori o inesattezze il contribuente aveva il diritto/dovere di rettificarle con il 730 o con il modello unico. Con l'introduzione della dichiarazione precompilata (articolo 2 comma 1) è adesso necessario che i dati relativi alla certificazione di lavoro dipendente siano trasmessi senza errori nei termine perentorio del 7 marzo, a pena di una sanzione nella misura fissa di cento euro per ogni certificazione, senza applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è applicata solo se il sostituto d'imposta provvede alla trasmissione della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ma si tratta, con tutta evidenza, di un termine troppo esiguo.

Si chiede, pertanto, che venga espressamente prevista anche l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi di tardiva o errata trasmissione dei dati, stabilendo in 30 giorni dalla scadenza dell'adempimento il termine entro cui il sostituto d'imposta può avvalersi del suddetto istituto:

2) all'articolo 5 dello schema di decreto si stabilisce che se il contribuente accetta la dichiarazione pre-compilata inviata dall'ADE, non saranno effettuati nei suoi confronti i controlli formali né quelli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a 4000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia. Al contrario, se il contribuente apporta modifiche che incidono sulla determinazione dell'imposta, tutti i dati della dichiarazione saranno soggetti al controllo (anche quelli non modificati dal contribuente). Il

sistema dunque sollecita il contribuente ad accettare il dichiarativo pre-compilato dell'ADE senza aggiunte né modifiche; in sostanza, si invita il contribuente a « fidarsi » di esso, complicando e rendendo più costoso anche il ricorso all'assistenza dei professionisti (articolo 6) ai quali viene richiesto non solo di garantire la correttezza formale e sostanziale dei dati che il contribuente intende aggiungere o modificare ma di tutta la dichiarazione, anche nella parte in cui essa resta immutata rispetto alle informazioni precaricate dall'amministrazione finanziaria.

Di dubbia costituzionalità appare la norma secondo cui, nei casi di visto di conformità infedele, un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 per cento, è a carico del CAF o del professionista che ha rilasciato il visto di conformità. Tale disposizione, è in evidente contrasto con l'articolo 53 della Costituzione che rapporta il sacrificio tributario alla capacità contributiva individuale del contribuente, senza possibilità di operare una sostituzione dei soggetti incisi dal prelievo, almeno per la parte relativa alle imposte dovute e agli interessi. Concreto è, inoltre, il timore che la suindicata traslazione determini in generale un incremento dei costi di assicurazione a carico dei CAF e dei professionisti e, per logica derivazione, dei costi di assistenza a carico dei clienti committenti.

Si chiede, pertanto, di sopprimere la disposizione nella parte in cui si impone al CAF o professionista che ha rilasciato il visto di conformità, il versamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta e degli interessi, ponendo a carico dei menzionati soggetti solo il versamento della sanzione nella misura del 30 per cento.

La dichiarazione precompilata è una grande conquista giuridica ma può essere attuata, con gradualità, solo a condizione che i contribuenti siano messi nelle condizioni di valutare ed eventualmente modificare da soli i dati pre-caricati dall'amministrazione finanziaria.

Tendenzialmente, l'esperimento potrebbe funzionare bene solo dove la collaborazione tra amministrazione e cittadini conduca ad un tasso elevato di dichiarazioni confermate. Occorre, dunque, una prodromica attività di reale semplificazione di norme e procedure, ed una parallela attività di alfabetizzazione fiscale e tecnologica dei cittadini (come peraltro evidenziato dal direttore dell'ADE, dott.ssa Orlandi Rossella, nel corso dell'audizione del 6.8.2014 u.c.). In mancanza di questi presupposti, la semplificazione è solo apparente perché introduce complessità e rischi a carico di altri soggetti (datori di lavoro, professionisti) e dunque conduce ad un aumento dei costi e della burocrazia:

3) Con riferimento all'articolo 11 del decreto – che estende alle società tra professionisti, organizzate in forma di società di capitali, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi – si evidenzia il carattere tutt'altro che semplificatorio della norma. Essa impone, infatti, che il reddito prodotto dal soggetto trasparente – nella fattispecie la società – sia direttamente imputato ai soci o agli associati in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili che, si presume proporzionale alla percentuale delle quote detenute.

Ebbene, tali presunzioni appaiono in contrasto con molte pronunce della giurisprudenza di merito secondo la quale è legittimo contestare la pretesa avanzata da parte dell'Ufficio quando il socio dimostra di essere titolare apparente di un reddito mai conseguito. Fondamentale, in materia, la decisione n. 134/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, secondo la quale, la trasparenza deve essere vagliata alla luce della capacità contributiva effettiva dei soci, ai quali possono essere imputati dei redditi in regime di trasparenza solo se gli utili sono stati effettivamente e realmente conseguiti dalla società e percepiti, di riflesso, dal socio.

Si chiede, pertanto, la soppressione dell'articolo 11 del decreto:

4) con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 16 se ne evidenzia il carattere non semplificatorio per i sostituti di imposta, ai quali è stato consentito, finora, di effettuare le operazioni di assistenza e conguaglio anche tramite il sistema delle compensazioni interne tra ritenute e, quindi, senza la necessaria trasmissione della delega di versamento, quantunque compilata « a zero ». In sostanza, la norma sopprime una possibilità alternativa per i sostituti di imposta di gestire il servizio di assistenza e conguaglio a favore dei propri dipendenti imponendo, quale unico viatico, quello della trasmissione del modello F24 (più rischioso e complicato).

Va osservato, infatti, che i ritardi nella trasmissione anche se interamente compensato, generano sanzioni a carico dell'emittente. Inoltre vanno considerate le numerosissime segnalazioni di irregolarità e cartelle esattoriali che vengono emesse nonostante il regolare adempimento da parte dei sostituti, per le difficoltà tecniche che l'amministrazione finanziaria riscontra nel ricollegare gli F24, emessi anche in compensazione, con le relative dichiarazioni.

Si chiede, pertanto, la soppressione dell'articolo 16 del decreto:

5) con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 19 dello schema di decreto, si osserva che, nel caso delle dichiarazioni di stabile organizzazione il Governo rinuncia ad acquisire i dati anagrafici tramite la dichiarazione dei redditi onde far affidamento esclusivo sui medesimi dati acquisiti tramite altri canali (es. CCIAA). L'opportunità di tale semplificazione non è, tuttavia, manifesta sia in considerazione della particolarità dei soggetti interessati – che non hanno sede legale o amministrativa nello stato italiano ma vi fanno affari e transazioni con continuità, sicché sono soggetti alle imposte dirette ed indirette – sia per la scarsa portata semplificatoria della norma che

consente di risparmiare la sola compilazione di pochi campi anagrafici.

Si chiede, pertanto, la soppressione dell'articolo 19 del decreto:

6) con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 20 dello schema di decreto, si evidenzia che l'inversione dell'onere della comunicazione telematica dei dati delle lettere di intento, dal fornitore all'esportatore abituale, potrebbe favorire l'aumento delle frodi IVA, agevolando la posizione del fornitore « in cattiva fede » che potrà più facilmente addossare la responsabilità al cessionario « testa di legno » e invocare a suo discarico la segnalazione preventiva fatta all'ADE.

Anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso; numerose sono, infatti, le pronunce della S.C. che affermano il principio secondo il quale « il soggetto cedente, una volta riscontrata la conformità alle disposizioni di legge delle dichiarazioni d'intenti presentate dagli acquirenti, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità di tali attestazioni totalmente a carico di chi emette detta dichiarazione » (v. Cass. sez. trib. 28948/2008; 20894/2005, 16819/2008, 21956/2010, 23610/2011).

Né al riguardo possono condividersi le osservazioni del direttore dell'ADE, rilasciate nel corso dell'audizione del 5 agosto u.s., secondo il quale la « certificazione » rilasciata dall'ADE garantirebbe di accertare preventivamente la natura giuridica di esportatore abituale del cessionario, limitando se non addirittura escludendo le possibili frodi. Si osserva, infatti, che a fronte della segnalazione trasmessa dal cessionario, l'ADE non rilascerà alcuna certificazione bensì si limiterà al rilascio di una mera ricevuta di presentazione. In tal senso si esprime la disposizione normativa in esame, che peraltro non prevede alcuna forma di controllo preventivo.

In assenza di un controllo sostanziale preventivo circa la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di espor-

tatore abituale, il sistema così come « semplificato » rischia di agevolare le frodi fiscali in materia di IVA.

In un tal contesto, si chiede pertanto la soppressione dell'articolo 20 del decreto:

7) con l'intervento normativo di cui all'articolo 21 del decreto in esame, si prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi *black list* siano forniti con cadenza annuale e non più mensile per di più con innalzamento da 500 euro a 10.000 euro del limite massimo di esonero dalla comunicazione attualmente previsto. Preoccupa l'aumento della soglia di esenzione dall'adempimento, dapprima quantificata in 500 euro ad operazione, e il rischio che la semplificazione consenta di escludere dall'obbligo di comunicazione una quantità significativa di transazioni commerciali con operatori di paesi *black list*. Tale misura potrebbe creare fenomeni distorsivi della « leale concorrenza ».

Il risultato dell'innovazione proposta potrebbe difatti facilitare i rapporti tra le aziende italiane e i fornitori localizzati in paesi in *black list*, con il rischio di spostare ingenti fatturati verso gli stessi paesi a fiscalità agevolata, tramite l'ormai consueto utilizzo di società anonime quasi segrete, a discapito delle aziende residenti in Italia.

La soglia preesistente pari a 500 euro per operazione, appare di evidente rilevanza, in quanto funge da deterrente nei confronti di fenomeni elusivi che si circoscrivono spesso in trasferimenti di aziende italiane in paesi con fiscalità agevolata dai quali le stesse operano in concorrenza sleale verso omologhe aziende italiane a discapito del libero mercato e del gettito fiscale nazionale. L'innalzamento a 10.000 euro della predetta soglia costituisce un lasciapassare per operare senza ostacoli con i predetti paesi, favorendo la possibilità di comprare e vendere prodotti e servizi, di solito online, a prezzi più bassi in quanto sostenuti dalla fiscalità agevolata a discapito delle aziende oneste che tentano di sopravvivere pur pagando regolarmente le tasse in Italia.

Si chiede, pertanto, la soppressione dell'articolo 21 del decreto.

In alternativa, nell'ottica di una reale semplificazione e senza rinunciare all'interesse primario dello Stato a perseguire ogni forma di evasione, si chiede la modifica della norma con la previsione di una dichiarazione semestrale o annuale comprensiva però di tutte le operazioni attive e passive effettuate con operatori di paesi *black list*, senza alcuno limite di importo. Una tale modifica, infatti, da un lato garantirebbe comunque il controllo da parte dell'ADE di tutti i flussi finanziari ed economici con paesi *black list*; dall'altro, agevolerebbe senz'altro gli adempimenti fiscali dei contribuenti, non più onerati (come oggi) ad una segnalazione mensile anche delle operazioni di esiguo importo bensì alla presentazione di un'unica dichiarazione annuale (o al massimo due) con l'indicazione di tutte le transazioni eseguite:

8) con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 28 dello schema di decreto, si osserva che, con la conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2013, era stato introdotto l'obbligo, per l'azienda creditrice nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del MEF, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce. In dichiarazione, i debiti avrebbero dovuto essere distinti sulla base degli enti pubblici debitori e non inseriti cumulativamente.

Orbene, il menzionato articolo 28 elimina tale obbligo dichiarativo e dunque introduce una semplificazione formale. Tuttavia tale abrogazione fa venire meno anche uno strumento dichiarativo attraverso cui le aziende creditrici avevano la possibilità di evidenziare i crediti accumulati verso le singole amministrazioni pubbliche. La situazione dei pagamenti dei debiti della PA appare non avere un andamento soddisfacente e sembra che a tale ritardo concorrano anche le difficoltà

contabili che molte amministrazioni pubbliche hanno nel ricostruire la situazione debitoria di ciascuna azienda creditrice: complice il metodo classico di rilevazione contabile nella Pubblica Amministrazione, cosiddetto finanziario Co.FI e i ritardi nell'affiancamento di sistemi a carattere economico-patrimoniale la cui necessità è menzionata anche nel DEF.

Se le pubbliche amministrazioni non riescono a completare con rapidità e sicurezza la ricostruzione delle proprie ragioni debitorie, sembra legittimo allora che lo facciano le aziende creditrici sulla base dei propri riscontri contabili (registri iva, libro giornale, mastrini fornitori) avvalendosi del sistema dichiarativo che il decreto intende abrogare.

Si chiede, pertanto, la soppressione dell'articolo 28 del decreto:

9) con l'intervento normativo di cui all'articolo 29 dello schema di decreto, si introduce un'agevolazione a favore dei soggetti che beneficiano del regime forfettario delle attività di spettacolo e di intrattenimento di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 esteso, altresì, alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L'agevolazione consiste nell'eliminare il diverso trattamento fiscale ai fini IVA tra sponsorizzazione (detrazione stabilita nella misura del 10 per cento) e pubblicità (detrazione stabilita nella misura del 50 per cento), riconducendo tutto a quest'ultima fattispecie. Si osserva, quindi, che tale beneficio non è destinato ad incidere positivamente solo sulle realtà senza scopo di lucro ma anche su tutti i soggetti che svolgono attività di intrattenimento ai sensi dell'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tra cui compaiono anche i gestori delle case da gioco. Si paventa, inoltre, il rischio (confermato dallo stesso direttore dell'ADE nel corso dell'audizione) che l'agevolazione possa incentivare l'uso di-

storto dei contratti di pubblicità e sponsorizzazione per finalità di frode ed evasione fiscale.

Si chiede, pertanto, la soppressione dell'articolo 29 del decreto sollecitando, altresì, il Governo a fornire attraverso l'emanazione di apposita norma di carattere interpretativo, le definizioni delle due fattispecie di « sponsorizzazione » e « pubblicità » affinché risultino precipuamente distinte e siano risolti i rilevanti contrasti interpretativi e giurisprudenziali in materia.

10) con riferimento all'articolo 34, si evidenzia il parere contrario reso dalla Guardia di Finanza il 4.8.2014 (su richiesta della Commissione Finanze del 25 luglio 2014) circa l'opportunità (peraltro già prevista dal decreto-legge n. 145 del 2013) di attribuire alla stessa GDF compiti di accertamento e contestazione della vio-

lazione riferita agli obblighi previsti dalla norma in esame.

Pertanto, si chiede di emendare la norma attribuendo all'ADE i compiti di accertamento e contestazione delle violazioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo tenendo conto delle riserve e delle criticità riportate in premessa e provvedendo, ove richiesto, alle modifiche e soppressioni suggerite.

Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Pisano, Barbanti.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100).****PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

dopo il numero 1) delle condizioni inserire la seguente:

1-bis) provveda il Governo ad assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano nella composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 con riferimento a tali province, e che nelle commissioni censuarie locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;

Conseguentemente, sopprimere l'osservazione di cui alla lettera b).

1. Gebhard.

**(Approvata)**

*Inserire la seguente condizione:*

1-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non prevedono la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, inserisca il Governo, come attualmente previsto dagli articoli 19 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, la previsione di un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, al

fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le componenti.

2. Capezzone.

*Inserire la seguente condizione:*

2-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

2. (Nuova formulazione) Capezzone.

**(Approvata)**

*Alla condizione numero 5) aggiungere, in fine, le parole:*

« e alle organizzazioni maggiormente rappresentative di difesa e tutela dei contribuenti ».

3. Capezzone.

*Sostituire la condizione di cui al numero 5) con le seguenti:*

5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elabo-

razione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF.

3. (Nuova formulazione). Capezzone.

**(Approvata)**

*Dopo la lettera h) delle osservazioni inserire la seguente:*

*h-bis)* con riferimento alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 10 dello schema di decreto, il quale stabilisce che, tra i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie, i componenti delle commissioni non abbiano superato i 70 anni di età al momento della nomina, valuti il Governo, anche alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 20, che esclude qualsiasi forma di compenso, gettone, emolumento o indennità

comunque definiti, per i componenti della commissione, di eliminare tale limite, anche al fine di consentire che tutte le personalità esperte e disponibili possano ricoprire tale incarico, indipendentemente dall'età anagrafica.

4. Capezzone.

*Trasformare la lettera l) delle osservazioni in condizione, riformulandola nei seguenti termini:*

6) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflattive del contenzioso, il Governo integri sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale.

5. Capezzone.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100);

premessi che:

lo schema di decreto rappresenta il primo, indispensabile passo per avviare il processo di revisione degli estimi catastali, che costituisce a sua volta un elemento ineludibile per eliminare le sperequazioni che affliggono la componente immobiliare del sistema tributario;

il predetto processo di riforma del catasto dovrà realizzarsi garantendo l'invarianza dei singoli tributi secondo il principio sancito dall'articolo 2 della legge n. 23 del 2014;

lo schema di decreto realizza una semplificazione dell'impianto delle commissioni censuarie, attualmente articolato in tre livelli, verso un modello, più agile, costituito dalle commissioni censuarie locali e dalla confermata commissione censuaria centrale, nonché riducendo il numero dei componenti delle singole sezioni delle commissioni censuarie locali, realizzando in tal modo uno snellimento che potrà avere ricadute positive sia in termini di funzionalità complessiva sia in termini di risparmio di risorse, atteso anche che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali sia centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno;

l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014 reca il principio di delega per la ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle commissioni censuarie quale elemento prodromico all'attuazione della delega per la revisione del catasto, secondo i seguenti criteri:

*a*) l'ampliamento dei compiti delle commissioni alla validazione delle funzioni statistiche definite per determinare il valore patrimoniale medio ordinario e per determinare la rendita media ordinaria ai sensi delle lettere *h*) e *i*) del comma 1 del citato articolo 2;

*b*) l'introduzione di procedure deflative del contenzioso;

*c*) la modifica della composizione in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria su indicazione anche delle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, di rappresentanti delle commissioni censuarie di Trento e Bolzano (solo per tali province);

lo schema di decreto legislativo attua correttamente il criterio di cui alla lettera *a*), prevedendo, all'articolo 2, che una sezione delle commissioni censuarie locali e, all'articolo 6, che una sezione della commissione censuaria centrale sia specializzata, in una prima fase di attuazione, in materia di riforma del sistema

estimativo del catasto dei fabbricati, mentre non reca disposizioni attuative del criterio di cui alla lettera *b*), la cui attuazione è rinviata ad un successivo decreto; per quanto riguarda la lettera *c*), si rileva una parziale differenziazione tra norma di delega e schema di decreto, che non sembra assicurare la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle commissioni censuarie, in coerenza con il principio direttivo di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, che prevede un percorso di collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, nella comune consapevolezza che il processo di revisione delle rendite catastali sia un elemento essenziale della riforma fiscale;

L'articolo 1, comma 9, della legge delega prescrive la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili, mentre la pur ammissibile abrogazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», crea due diversi strumenti normativi sul catasto: le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 che rimangono in vigore e il nuovo decreto legislativo, così determinando la mancanza di una norma generale di coordinamento tra la normativa vigente e le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo;

per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano sono esercitate per delega dello Stato dalle stesse province;

la tempistica complessiva della riforma del catasto (stimata in 5 anni) dipende dalla celerità dell'insediamento delle nuove commissioni censuarie: al riguardo va rilevato come l'insediamento delle nuove commissioni sia previsto con una tempistica non omogenea tra quelle locali e quella centrale, poiché, mentre

l'articolo 4 prevede un periodo massimo di 90 giorni (60 più 30) per la costituzione di quelle locali, l'articolo 8 non assegna alcun termine al Ministero dell'economia per la nomina dei componenti della commissione centrale, lasciando nell'indeterminatezza il periodo entro il quale insediare le nuove commissioni, far cessare le precedenti, con la conseguente abrogazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972;

il ruolo dell'Agenzia delle entrate, assicurato dalla presenza di membri di diritto nella commissione centrale, non appare coerente con le funzioni di decisione sui ricorsi che la stessa promuove contro le decisioni delle commissioni censuarie locali di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie;

2) provveda il Governo ad assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano nella composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto

previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 con riferimento a tali province, e che nelle commissioni censuarie locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;

3) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;

4) provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per l'insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo;

5) con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifichi il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;

6) ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica e econometria, in coerenza con il dettato dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;

7) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF;

8) provveda il Governo, nell'ambito dello schema di decreto concernente la revisione della giustizia tributaria, a prevedere adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in materia di catasto – l'opportunità di prevedere l'integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante « Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale », in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti;

b) con riferimento alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (*Composizione delle commissioni censuarie locali*) dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di armonizzarla con quella del-

l'articolo 7 (*Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale*), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni;

*c)* con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, ed al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l'adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione;

*d)* con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotta l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli;

*e)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti;

*f)* con riferimento alla lettera *c)* del comma 6 dell'articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro

dell'istruzione, sentite « anche » le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di espungere in tale ambito la parola « anche », atteso che, ai fini delle nomine dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;

*g)* con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti delle componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea;

*h)* con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con « incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici », valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti del Governo nazionale e delle giunte regionali e comunali;

*i)* con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflattive del contenzioso, valuti il Governo l'opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale;

*l)* con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo

14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera *h*);

*m*) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), n. 1.2) e lettera *i*), n. 1) della legge n. 23 del 2014, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni, al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo;

*n*) con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie

locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le « commissioni provinciali o quelle locali » e le « decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale;

*o*) ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con quello ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni;

*p*) con riferimento alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l'espressione del parere in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli « organi competenti », valuti il Governo l'opportunità di chiarire quali siano gli « organi competenti » cui si intende fare riferimento;

*q*) con riferimento al comma 1 dell'articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare anche il *quorum* per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite;

*r*) valuti il Governo l'opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione « catasto edilizio urbano », piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di « catasto dei fabbricati ».

## ALLEGATO 6

**5-03418 Busin: Dati circa l'ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito ai dati dell'ammontare dei crediti fiscali, oggetto di approfondimento in Commissione Finanze in occasione dell'esame di altro documento di sindacato ispettivo.

In particolare, l'Onorevole interrogante rileva che, come specificato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, l'ammontare dell'importo di crediti accumulato negli ultimi 15 anni è pari a 474,4 miliardi di euro di cui 334 miliardi relativi al recupero di imposta derivante dall'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di valutare con maggiore precisione il grado di esigibilità dei detti crediti e la qualità dell'attività accertativa svolta dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'Onorevole chiede di sapere in dettaglio:

l'esatto ammontare della quota di somme accertate che è stata oggetto di sgravio, ovvero chiesta erroneamente al contribuente;

le somme accertate a carico di soggetti che sono state dichiarate falliti;

le somme relative al contenzioso in sospeso e l'ammontare delle iscrizioni

provvisorie a ruolo effettuate dall'Ente di riscossione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione si rappresenta quanto segue.

Come comunicato in occasione della risposta al *question time* in Commissione dell'onorevole Paglia, svolto nella seduta del 23 luglio 2014, il carico netto, aggiornato alla data del 17 giugno 2014, affidato dall'Agenzia delle entrate ad Equitalia nel periodo 2000/2013, pari a circa 474,4 miliardi di euro.

Tale dato corrisponde al carico lordo affidato nel periodo di riferimento dall'Agenzia ad Equitalia, pari a circa 677,4 miliardi di euro, al netto dell'ammontare degli sgravi, pari a circa 169,6 miliardi di euro e delle riscossioni, pari a circa 33,4 miliardi di euro.

Per quanto concerne la richiesta relativa alla quota parte del carico netto che risulta a carico di soggetti in procedura concorsuale o oggetto di sospensione, si rinvia alle tabelle allegate, dalle quali si evince che l'ammontare risulta rispettivamente pari a circa 121,5 miliardi di euro e a circa 18,2 miliardi di euro.

**Crediti esigibili per origine ruolo**

Data rilevazione: 17 giugno 2014

<b>Origine del ruolo</b>	<b>Carico residuo(**) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013</b>
Accertamento	334.168.862.693,27
Liquidazione	132.110.937.543,92
Altro(*)	8.200.098.443,28
<b>TOTALE</b>	<b>474.479.898.680,47</b>

(\*) Include fra l'altro ruoli del registro, Ruoli Rai e interessi di sospensione.

(\*\*) carico lordo – carico sgravato-carico riscosso.

## Carichi esigibili per distribuzione geografica

Data rilevazione: 17 giugno 2014

Regione	Origine del ruolo	Carico residuo(*) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
Abruzzo	Accertamento	5.824.445.917,75
	Altro	98.422.372,40
	Liquidazione	3.379.447.239,58
	<b>Totale</b>	<b>9.302.315.529,73</b>
Basilicata	Accertamento	1.246.597.841,96
	Altro	476.443.351,21
	Liquidazione	1.099.995.237,68
	<b>Totale</b>	<b>2.823.036.430,85</b>
Bolzano (d. p)	Accertamento	1.074.041.422,58
	Altro	26.071.831,22
	Liquidazione	517.956.809,74
	<b>Totale</b>	<b>1.618.070.063,54</b>
Calabria	Accertamento	6.174.732.049,14
	Altro	242.902.461,57
	Liquidazione	3.875.396.947,49
	<b>Totale</b>	<b>10.293.031.458,20</b>
Campania	Accertamento	36.530.327.605,56
	Altro	1.310.728.588,95
	Liquidazione	13.153.440.062,95
	<b>Totale</b>	<b>50.994.496.257,46</b>
Emilia Romagna	Accertamento	36.406.794.141,06
	Altro	451.756.003,48
	Liquidazione	8.548.119.000,96
	<b>Totale</b>	<b>45.406.669.145,50</b>
Friuli Venezia Giulia	Accertamento	3.689.134.424,34
	Altro	113.159.102,17
	Liquidazione	1.594.987.221,96
	<b>Totale</b>	<b>5.397.280.748,47</b>
Lazio	Accertamento	63.249.659.602,07
	Altro	1.267.442.534,08
	Liquidazione	24.286.172.583,14
	<b>Totale</b>	<b>88.803.274.719,29</b>
Liguria	Accertamento	9.390.608.571,81
	Altro	153.986.118,60
	Liquidazione	3.128.334.211,34
	<b>Totale</b>	<b>12.672.928.901,75</b>
Lombardia	Accertamento	85.479.744.995,64
	Altro	1.181.543.280,05
	Liquidazione	25.891.454.929,21
	<b>Totale</b>	<b>112.552.743.204,90</b>
Marche	Accertamento	7.258.084.939,26
	Altro	92.517.592,54

Regione	Origine del ruolo	Carico residuo(*) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
	Liquidazione	3.552.322.828,26
	<b>Totale</b>	<b>10.902.925.360,06</b>
Molise	Accertamento	1.445.640.425,72
	Altro	36.562.457,95
	Liquidazione	758.601.373,11
	<b>Totale</b>	<b>2.240.804.262,78</b>
Piemonte	Accertamento	16.434.613.190,34
	Altro	901.399.731,98
	Liquidazione	9.255.028.891,39
	<b>Totale</b>	<b>26.591.041.813,71</b>
Puglia	Accertamento	14.310.735.114,13
	Altro	559.689.093,72
	Liquidazione	8.533.912.483,47
	<b>Totale</b>	<b>23.404.336.691,32</b>
Sardegna	Accertamento	3.828.571.047,68
	Altro	344.663.362,67
	Liquidazione	3.896.523.636,32
	<b>Totale</b>	<b>8.069.758.046,67</b>
Toscana	Accertamento	13.603.068.943,05
	Altro	292.943.786,71
	Liquidazione	9.098.978.203,28
	<b>Totale</b>	<b>22.994.990.933,04</b>
Trento (d. p)	Accertamento	1.202.141.409,45
	Altro	17.223.794,31
	Liquidazione	559.812.036,16
	<b>Totale</b>	<b>1.779.177.239,92</b>
Ulteriori strutture	Accertamento	191.526.668,85
	Altro	8.764,97
	Liquidazione	183.512,06
	<b>Totale</b>	<b>191.718.945,88</b>
Umbria	Accertamento	2.974.279.939,98
	Altro	66.610.547,35
	Liquidazione	2.010.322.154,21
	<b>Totale</b>	<b>5.051.212.641,54</b>
Valle d'Aosta	Accertamento	404.628.490,88
	Altro	318.356.471,34
	Liquidazione	191.852.858,05
	<b>Totale</b>	<b>914.837.820,27</b>
Veneto	Accertamento	23.449.485.952,02
	Altro	247.667.196,01
	Liquidazione	8.778.095.317,56
	<b>Totale</b>	<b>32.475.248.465,59</b>
<b>Totale</b>	<b>Accertamento</b>	<b>334.168.862.693,27</b>
	<b>Altro</b>	<b>8.200.098.443,28</b>
	<b>Liquidazione</b>	<b>132.110.937.543,92</b>
	<b>Totale</b>	<b>474.479.898.680,47</b>

(\*) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

### Gravami accessori

Data rilevazione: 17 giugno 2014

Origine Ruolo	Tipo Tributo	Carico residuo(*) per ruoli consegnati fino al 31/12/2013
Accertamento	Altro	108.901.844,28
	Imposta	134.984.569.344,86
	Sanzioni	172.743.027.359,34
	Interessi	26.332.364.144,79
	<b>Totale</b>	<b>334.168.862.693,27</b>
Liquidazione	Altro	469.265,54
	Imposta	88.250.019.597,07
	Sanzioni	31.893.740.860,77
	Interessi	11.966.707.820,54
	<b>Totale</b>	<b>132.110.937.543,92</b>
Altro	Altro	388.703.776,51
	Imposta	4.811.739.725,02
	Sanzioni	1.567.190.922,15
	Interessi	1.432.464.019,60
	<b>Totale</b>	<b>8.200.098.443,28</b>
<b>Totale</b>	<b>Altro</b>	<b>498.074.886,33</b>
	<b>Imposta</b>	<b>228.046.328.666,95</b>
	<b>Sanzioni</b>	<b>206.203.959.142,26</b>
	<b>Interessi</b>	<b>39.731.535.984,93</b>
	<b>Totale</b>	<b>474.479.898.680,47</b>

(\*) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

**Carico residuo con dettaglio falliti e carico sospeso**

Data rilevazione: 17 giugno 2014

<b>carico residuo(*) totale</b>	<b>di cui falliti</b>	<b>% falliti</b>	<b>di cui sospeso</b>	<b>% sospesi</b>
474.479.898.680,47	121.478.380.860,53	25,6%	18.208.853.473,82	3,8%

(\*) carico lordo - carico sgravato-carico riscosso

## ALLEGATO 7

**5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine alla disciplina IVA applicabile alle operazioni di acquisto di beni e servizi destinati a traghetti e mezzi veloci utilizzati nei servizi di trasporto a pagamento dei passeggeri, espletati dalle compagnie di navigazione marittima, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che ha novellato l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La modifica normativa in argomento si è resa necessaria a seguito della procedura d'infrazione avviata nell'anno 2009 dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la normativa nazionale (articolo 8-bis) non fosse in linea con la direttiva 2006/112/CE (articolo 148) in quanto prevedeva, in relazione alle navi adibite ad attività commerciali, l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, senza richiedere l'ulteriore condizione che le navi fossero adibite alla navigazione in alto mare; detta condizione è richiesta in quanto il regime di non imponibilità nella normativa comunitaria è connesso, in linea di principio, alle operazioni relative alle esportazioni o ai trasporti internazionali.

La citata legge comunitaria 2010 ha, pertanto, modificato l'articolo 8-bis del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rendendolo conforme alla disposizione comunitaria.

Ne consegue che, a decorrere dal 17 gennaio 2012, il regime di non imponibilità si applica, per quanto concerne le navi adibite ad attività commerciale (attività industriale, commerciale, trasporto passeggeri, pesca), alle sole navi adibite alla navigazione in alto mare.

Il regime di non imponibilità resta, inoltre, applicabile, anche a seguito delle modifiche normative in esame (in quanto conforme alla normativa comunitaria), alle imbarcazioni destinate alle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

Giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità si applica, oltre che alle cessioni delle navi aventi le richieste caratteristiche, anche a determinate cessioni di beni (apparati motori e loro componenti, parti di ricambio degli stessi, beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento, eccetera), a determinate prestazioni di servizi (l'uso di bacini di carenaggio relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggino), nonché alle prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle imbarcazioni stesse, a condizione che siano destinate alle navi per le quali opera il regime agevolato.

È evidente, quindi, che la modifica attuata dalla legge comunitaria del 2010 non solo non è in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce, ma era necessaria al fine

di risolvere la procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese.

In ordine alle incertezze interpretative evidenziate dall'Onorevole interrogante e, in particolare, in merito all'esigenza di chiarire cosa si intenda per « mezzo adibito alla navigazione in alto mare », i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno chiesto alla Commissione Europea - Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale - Comitato IVA, un parere « sui criteri da adottare per la qualificazione giuridica della nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare", ai fini dell'applicabilità del regime di non imponibilità », e quale sia la prova che il cessionario/committente deve produrre al fornitore per dimostrare che il mezzo nautico sarà effettivamente utilizzato per la navigazione in alto mare, tenuto conto, altresì, che spesso l'imbarcazione è utilizzata sia in acque interne sia in alto mare.

In particolare è stato proposto alla Commissione IVA quale possibile prova della destinazione in alto mare di considerare sufficiente che l'imbarcazione sia « omologata » per la navigazione in alto mare, in base alle caratteristiche tecniche risultanti da certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.

In alternativa è stato proposto di considerare sufficiente una dichiarazione rilasciata dall'acquirente, che attesti l'effettivo uso dell'imbarcazione in alto mare; oppure nell'ipotesi di uso promiscuo dell'imbarcazione (dentro e fuori le acque territoriali), di considerare valido l'uso di percentuali forfettizzate in ragione della tipologia di imbarcazione, ovvero l'adozione del criterio della prevalenza, parametrato sui ricavi provenienti dall'attività svolta in alto mare rispetto a quelli realizzati nell'ambito delle acque territoriali.

Tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari Europei - ha ritenuto di non poter condividere l'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate per la quale, ai fini dell'applicazione del regime IVA agevolato, si fa riferimento al concetto di navi « omologate » per la navigazione in alto mare, a

prescindere dal loro effettivo utilizzo, ritenendo che un'interpretazione in tal senso potrebbe non essere conforme al Diritto dell'Unione europea.

Nelle more di una soluzione condivisa a livello Comunitario, in risposta alle diverse richieste di interpello, si è scelto prudentemente di interpretare la locuzione « adibite alla navigazione in alto mare » come « effettivo utilizzo » delle navi per tale tipo di navigazione, ritenendo la sola idoneità del mezzo insufficiente a consentire l'applicazione del regime di non imponibilità IVA.

Tale interpretazione restrittiva si applica anche con riferimento alle imbarcazioni da diporto utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.

Sempre in sede di risposta ad un interpello, tuttavia, è stato ammesso l'uso di una dichiarazione, rilasciata dal cliente, di effettivo utilizzo del mezzo in alto mare, quale titolo idoneo a consentire l'applicazione del regime di non imponibilità all'attività di manutenzione e riparazione di mezzi navali già esistenti ed in uso.

Per quanto concerne, poi, alla definizione di « alto mare », l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover far riferimento al « concetto di alto mare » così come disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, più nota come Convenzione di Montego Bay, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.

L'articolo 3 della Convenzione stabilisce che il mare territoriale di ogni Stato può arrivare « fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione ».

Di regola, a norma dell'articolo 5, « salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero ». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, « nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole

lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale ».

Per alto mare s'intendono, ai sensi dell'articolo 86 della Convenzione, « tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago ».

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince che, per mare territoriale s'intende l'area marina compresa tra le linee di base e le 12 miglia nautiche misurate dalle stesse e che, per esclusione, per alto mare s'intende la zona marina oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base.

Lo Stato italiano, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, ha adottato un sistema, ancora vigente, di linee di base diritte e di linee di chiusura delle baie naturali e storiche, che ha prodotto una notevole semplificazione nella determinazione delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto presidenziale, le linee di base sono state tracciate ricomprendendo, a titolo esemplificativo, le Isole Pontine, le Isole dei Golfi di Napoli e Salerno, l'Arcipelago Toscano.

Per quanto concerne, infine, la lamentata impossibilità di detrarre l'IVA assolta sulla fornitura di imbarcazioni, di pezzi di ricambio e accessori, nonché sulle prestazioni di servizio indicate dall'articolo 8-bis, determinata dal regime di esenzione applicato alle prestazioni rese dalle società di

trasporto marittimo nell'ambito cosiddetto « urbano » ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si osserva che il problema potrebbe essere risolto attraverso una modifica normativa che disponga l'assoggettamento ad IVA delle suddette prestazioni di trasporto locale, che non sarebbe incompatibile con le disposizioni comunitarie; infatti, l'allegato X parte B della direttiva n. 112/2006, dispone che gli Stati Membri « possono » continuare ad esentare « 10) il trasporto di persone ed il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente », senza che però ricorra un obbligo specifico di esenzione.

In tale evenienza, le citate prestazioni di trasporto rientrerebbero tra quelle contemplate dal n. 127-novies, della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento.

Non sarebbe, invece, possibile, prevedere l'applicazione dell'aliquota « super ridotta » del 4 per cento, in quanto ciò comporterebbe, di fatto, la violazione della normativa comunitaria ed, in particolare, della cosiddetta « clausola *standstill* » che autorizza gli Stati membri a mantenere le aliquote inferiori a quella minima del 5 per cento, per le operazioni ricomprese nell'elenco contenuto nell'allegato III della Direttiva 2006/112/CE al 1° gennaio 1991, purché tale aliquota fosse già prevista a tale data e rispondesse a ragioni di interesse sociale ben definite e fosse a favore dei consumatori finali.

## ALLEGATO 8

**5-03420 Causi: Esenzione dall'imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha modificato l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) prevedendo che l'imposta di registro sugli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili venga applicata, in linea generale, nella misura del 9 per cento.

Inoltre, il citato articolo 10 ha previsto, al comma 4, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso, riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Con specifiche disposizioni normative il legislatore ha poi espressamente confermato l'applicabilità di alcune agevolazioni, quali ad esempio, le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina e le agevolazioni previste per l'Expo 2015.

Ciò premesso, gli interroganti fanno presente che il taglio lineare delle agevolazioni disposte dal citato articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha colpito in pari misura situazioni molto differenti, penalizzando, in particolare, i trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio.

Viene rappresentato, al riguardo, che tali procedimenti usufruivano, prima della soppressione recata dal citato articolo 10, del regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Gli Onorevoli interroganti lamentano, tuttavia, che dette agevolazioni non trovereb-

bero più applicazione per gli atti conclusi a partire dal 1° gennaio 2014. Per tali procedimenti, il carico fiscale risulterebbe, quindi, aumentato in modo insostenibile a danno dei contribuenti che si trovano in un momento della vita particolarmente delicato.

Gli interroganti chiedono, quindi, al Ministro dell'economia e delle finanze come intenda intervenire per agevolare i contribuenti coinvolti nei procedimenti di separazione e divorzio e ripristinare il regime di esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa, previsto dall'articolo 19 della citata legge n. 74 del 1987, per « tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione normativa, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, pubblicata sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle modifiche normative introdotte con l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, per effetto della previsione recata dall'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 23 del 2011, sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, previste, ai fini dell'imposta di regi-

stro, per gli atti a titolo oneroso costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili.

Con la citata circolare n. 2 del 2014, è stato rilevato che la dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della citata Tariffa, e, quindi, diversi dagli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili.

La norma di soppressione non opera, inoltre, in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai tra-

sferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita.

In applicazione di tale principio, con la richiamata circolare n. 2 (par. 9 – regimi agevolativi applicabili), è stato chiarito che la previsione di soppressione recata dal citato articolo 10, comma 4, non esplica effetti con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti su beni immobili posti in essere, tra l'altro, nell'ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio.

In considerazione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'entrate nella cennata circolare, si conferma, dunque, che per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, stipulati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, continua a trovare applicazione la previsione di esenzione recata dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

## ALLEGATO 9

**5-03421 Villarosa: Scostamento tra l'IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'ammontare effettivo del gettito erariale spettante alla Regione Siciliana in virtù dell'articolo 36 dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, recante « Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria ».

Più in particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono dati e presupposti legislativi che giustificano lo scostamento tra il totale delle entrate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche versate dai contribuenti siciliani e quanto attribuito alla Regione Siciliana, ai sensi dello Statuto di autonomia, per gli anni 2008-2011.

Al riguardo, sentita gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue. Occorre in primo luogo richiamare il quadro normativo di riferimento, oggetto tra l'altro di significativi chiarimenti interpretativi da parte della Corte Costituzionale.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione statutaria, stabilisce il principio generale secondo cui spettano alla Regione « tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ». Il successivo articolo 4 precisa, poi, che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a « fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione ».

Ciò premesso, deve sottolinearsi che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 16 luglio 2014, posta alla base delle argomentazioni formulate dagli interroganti, richiama un principio che la stessa Consulta aveva esplicitato nella sentenza n. 306 del 2004, nella quale stabiliva che doveva essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla « capacità fiscale » che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.

Ciò comporterebbe, invero, l'attribuzione alla Regione delle spettanze in base al criterio del « maturato », in luogo di quello del « riscosso » indicato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965.

È indispensabile, però, tener conto del fatto che il principio della « capacità fiscale » è stato completamente superato dalla precedente sentenza n. 116 del 25 marzo 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha riaffermato la ricostruzione del sistema di riparto del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana, già delineato con le sentenze n. 81 e n. 71 del 1973.

In buona sostanza la Corte ha ribadito, innanzitutto, che il criterio generale di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto, quale manifestazione della « capacità fiscale » del soggetto passivo di imposta, « non trova alcun appiglio testuale nell'articolo 2 delle norme di attuazione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui viene riscosso il tributo ».

In particolare, la Consulta ha riaffermato che sono rilevanti le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale e non quelle il cui presupposto si sia realizzato nel territorio, come potrebbe indurre a pensare il successivo articolo 4 che dispone, come innanzi precisato, che spettano alla Regione le entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale che affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione.

Detta norma, infatti, non ha lo scopo di fissare un criterio di riparto dei tributi tra Stato e Regione basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta, prevalente ed alternativo rispetto al criterio basato sul luogo di riscossione; essa deve essere, invece, interpretata, in coerenza sistematica con il menzionato articolo 2.

Non è infatti un caso che quando il legislatore ha inteso ricorrere ad un criterio diverso lo ha esplicitamente affermato, come è avvenuto con l'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, che, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dei tributi sui redditi di lavoro dipendente degli addetti agli stabilimenti situati nel territorio della regione, ma con sede legale fuori dal territorio siciliano.

L'Amministrazione finanziaria, pertanto, ha sempre riconosciuto le spettanze del gettito alla Regione Siciliana in coerenza con il quadro della disciplina statutaria e delle relative norme di attuazione, come ribadito dalla richiamata sentenza n. 116 del 2010 che sembrava aver posto fine alla problematica in esame.

Non sembra pertanto che l'*obiter dictum* formulato dalla Corte nella recente sentenza n. 207 del 2014 possa di per sé scardinare la prassi applicativa e l'impianto interpretativo ormai consolidato, in quanto le considerazioni sulla « capacità fiscale » sono state svolte dichiaratamente « in termini più generali », e cioè non

relativamente alla fattispecie in esame, ma con riguardo a questioni in tema di riserva di gettito all'erario.

Con riguardo alla quota di gettito erariale attribuita alla Regione Siciliana si precisa che la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dell'IRPEF, affluito nel capitolo 1023 del bilancio dello Stato, relativo ai versamenti effettuati tramite i modelli F24:

a) presentati nel territorio siciliano, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, che stabilisce il principio generale secondo cui spettano alla Regione « tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate »;

b) presentati nel resto del territorio nazionale, ma contenenti il versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti da sostituti d'imposta, fiscalmente non domiciliati nella Regione Siciliana, a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti siti nella predetta Regione. Ciò ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, che, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dei tributi sui redditi da lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali, addetti agli stabilimenti situati nella Regione, ma con sede legale fuori dal territorio siciliano.

Tanto premesso, giova evidenziare che l'ammontare dell'IRPEF considerata dagli Onorevoli interroganti per valutarne la quota attribuita alla Regione Siciliana (es. 7.279 milioni di euro per il 2008), non rappresenta l'imposta « riscossa » nell'ambito del relativo territorio, bensì l'ammontare dell'imposta netta dichiarata dai contribuenti aventi domicilio fiscale nella Regione, secondo le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta.

Pertanto, considerato che, ai sensi delle richiamate norme di attuazione statutarie, alla Regione Siciliana spetta l'IRPEF riscossa nel proprio territorio (di cui al precedente punto *a*), nonché le somme di cui al precedente punto *b*), è ragionevole che dette entrate siano inferiori all'ammontare dell'imposta netta dichiarata dai contribuenti siciliani, in quanto una parte di questa è riscossa fuori dal territorio regionale.

È altrettanto ragionevole che la quota di IRPEF spettante alla Regione Siciliana, rispetto all'ammontare complessivo dell'imposta netta dichiarata, risulti mediamente inferiore all'analoga quota attri-

buita alle altre autonomie speciali, in quanto i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione contengono disposizioni distributive differenti.

Per completezza di informazione, nel prospetto allegato si riportano le entrate attribuite dalla Struttura di Gestione alla Regione Siciliana, a titolo di IRPEF (capitolo 1023) riscossa negli anni 2008/2011, con evidenza della parte afferente al precedente punto *b* (capitolo 1023 articolo 18). Dette somme rappresentano solo la parte dell'IRPEF riscossa tramite modello F24 e dunque non comprendono l'imposta riscossa con altre modalità (es. ruoli e versamenti diretti nelle casse regionali).

<b>Modello F24</b>			
<b>Entrate attribuite alla Regione Siciliana (capitolo 1023)</b>			
<b>Anno</b>	<b>Totale importo accertato al capitolo 1023 (euro/milioni)</b>	<b>di cui capitolo 1023 art. 18</b>	
		<b>Importo (euro/milioni)</b>	<b>% sul totale</b>
2008	4.133,9	436,0	10,5%
2009	4.099,1	466,1	11,4%
2010	4.152,3	480,1	11,6%
2011	4.011,1	539,4	13,4%

## ALLEGATO 10

**5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere la problematica concernente la possibilità di cumulo di debiti fiscali gravanti su un contribuente nei confronti delle diverse società operative di Equitalia S.p.a. (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) derivanti dalla riorganizzazione della società di riscossione avvenuta a partire dal 1° gennaio 2012.

In particolare, tenuto conto di quanto disposto in tema di rateazione, dall'articolo 52 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013, n. 98) e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 6.11.2013, gli Onorevoli interroganti hanno ipotizzato che il contribuente, stante l'articolazione del Gruppo Equitalia che opera attraverso tre distinte società (Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro Spa, Equitalia Sud Spa), potrebbe venirsi a trovare nella situazione di dover saldare debiti diversi con le tre citate società operative e voler rateizzare le somme iscritte a ruolo da ciascuna di esse in base a quanto stabilito dalla predetta normativa.

A parere degli interroganti, poiché attualmente non sarebbe previsto alcun cumulo tra debiti delle diverse società operative e quindi nessuna possibilità di rateazione unica (sia ordinaria che straordinaria), il contribuente si troverebbe a « dover far fronte a due o più piano di rateazione con un maggiore peso delle singole rate sul proprio reddito totale ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della vigente normativa di settore il ruolo, vale a dire il titolo esecutivo che legittima tutte le attività connesse al recupero coattivo, viene formato

in relazione al domicilio fiscale del debitore ed affidato all'agente della riscossione (quindi ad una delle tre società operative del Gruppo Equitalia) territorialmente competente in regione di tale domicilio.

Ciascuna di tali società diventa, in tal modo agente contabile e, in quanto tale, giuridicamente responsabile delle operazioni di riscossione relative alla posizione assunta in carico, in base alla competenza territoriale, ivi compresa la concessione della rateazione ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ciò posto, deve segnalarsi che l'ipotesi prospettata dagli Onorevoli interroganti integra una fattispecie, senza dubbio eccezionale, caratterizzata dal fatto che più posizioni riferibili ad uno stesso soggetto (che nel tempo ha evidentemente variato il proprio domicilio fiscale) possono essere affidate ad agenti della riscossione differenti, con l'inevitabile conseguenza di dar luogo alla concessione di piani di rateazione distinti.

In tale caso, poiché l'importo del debito da dilazionare maggiorato degli interessi previsti dalla legge, rileva ai fini della concessione della rateazione e il suo maggior peso può altresì, determinare la concessione di un più elevato numero di rate, nello spirito di servizio e di massima disponibilità nei confronti dei debitori che da sempre contraddistingue l'operato delle società del Gruppo Equitalia, si fa presente che qualora i debitori segnalino di trovarsi nella situazione evidenziata degli interroganti, ferma restando l'esistenza di piani di ammortamento distinti, ai fini del computo delle rate da concedersi, si provvederà a tener conto dell'intero debito gestito dalle stesse società.

## ALLEGATO 11

**5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, nel segnalare che nel passaggio dal regime IMU a quello della TASI ci si è limitati a confermare che le esenzioni sui fabbricati destinati all'esercizio del culto si applicano alle sole parti dell'immobile che vengono utilizzate per lo svolgimento di attività non commerciali di tipo solidale e che per gli immobili a destinazione mista, per l'individuazione della prevalenza o meno dell'attività commerciale, occorre ricorrere ad un rapporto di proporzionalità tra le attività ivi svolte, chiede di conoscere, con riferimento ai fabbricati della Chiesa destinati ad utilizzazione mista, il gettito IMU 2013 ed il gettito atteso per il 2014.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce che i dati di gettito disponibili non consentono di effettuare una stima puntuale che potrà essere effettuata solo una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU che gli enti non commerciali dovranno presentare in via telematica per gli anni 2012 e 2013 entro il 30 settembre 2014, come previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.

Con successivo decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2014 sono state approvate le modalità di trasmissione telematica della predetta dichiarazione.